



**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE COMMERCIALE**

**I GIUDICI DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE**

Visto l'**art. 4 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137**, a norma del quale *“All’art. 54 ter, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27, le parole “per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2020”. E’ inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>*; rilevato che tale norma è in vigore da oggi 29 ottobre 2020, giusta quanto disposto dall’art. 35 del citato D.L. n.137/2020;

**avvisano che:**

**1) Si intende ex lege prorogata sino al 31 dicembre 2020 ogni sospensione di procedura esecutiva immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore e che sia stata già disposta ex art. 54 ter del D.L. n.18/2020, senza che a tal fine sia necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Giudice dell’Esecuzione, derivando la proroga della sospensione direttamente dall’art. 4 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.**

Devono quindi intendersi con il presente provvedimento revocati eventuali decreti di fissazione di udienza a seguito della riassunzione effettuata dal creditore, tenuto quindi a ripresentare istanza di riassunzione dopo il 31 dicembre 2020.

2) Sono *ex lege* inefficaci tutti gli atti delle procedure esecutive immobiliari che abbiano ad oggetto l' "*abitazione principale*" del debitore e che siano stati effettuati dal 25 ottobre 2020, nonché quelli che eventualmente dovessero essere effettuati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto nr.137/2020.

Il presente decreto deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendente avanti alla Sezione e già sospese ex art. 54 ter del D.L. n.18/2020.

Il provvedimento è comunicato agli Ordini professionali per la diffusione ai rispettivi aderenti e se ne dispone l'affissione nelle bacheche e la pubblicazione nel sito del Tribunale.

Lecce, 29 ottobre 2020

Per i giudici dell'esecuzione immobiliare  
Il presidente della sezione commerciale

*Anna Rita Pisci*